

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

514 / 2024 del 11/12/2024

Oggetto: ACCORDO AREU E FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA IN TEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE INERENTE ALLA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (PSSD/FMSI) PROGETTUALE - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO AREU E FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA IN TEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE INERENTE ALLA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (PSSD/FMSI) PROGETTUALE - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RILEVATO che:

- la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), con sede legale in Roma Viale Tiziano n. 70, ha manifestato, nell'anno 2013, ad AREU la necessità di effettuare un percorso di aggiornamento dei propri medici formatori nell'ambito della Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) e per l'utilizzo del Defibrillatore semiautomatico Esterno (DAE), ad integrazione del proprio protocollo Pronto Soccorso Sportivo con Defibrillatore (PSSD), approvato dal CONI e conforme con quello di AREU;
- AREU e FMSI hanno determinato di collaborare per organizzare eventi informativi di sensibilizzazione e di formazione rivolti al mondo sportivo;

CONSIDERATO che AREU e FMSI hanno sottoscritto in data 11.04.2013, apposita convenzione, avente ad oggetto "ACCORDO IN TEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE INERENTE ALLA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (PSSD/FMSI), successivamente rinnovato negli anni sino al 31.12.2022, con il fine di:

- formare dei medici afferenti alla FMSI, costantemente impegnati nel mondo sportivo regionale e nazionale, sia per poter divulgare nell'ambito di futuri eventi didattici/divulgativi i principi e i valori che stanno alla base della propria mission aziendale;
- riconoscere ai sensi della delibera della Giunta regionale di Regione Lombardia n. IX/4717/2013, previo svolgimento di idonea istruttoria da parte della propria Commissione aziendale, la FMSI quale centro di formazione atto a preparare e addestrare i soccorritori c.d. non-istituzionali ("laici") in tutte le attività d'uso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillatori semiautomatici e di successive evoluzioni tecnologiche;
- permettere alla FMSI di avvalersi di AREU al fine di effettuare l'aggiornamento dei propri medici formatori in ambito RCP e per l'utilizzo del DAE, per integrarsi nel proprio protocollo PSSD (Pronto Soccorso Sportivo con Defibrillatore), approvato dal CONI e conforme con quello AREU;

PRESO ATTO che AREU con proprio provvedimento deliberativo n. 253/2015 ha riconosciuto la FMSI in Regione Lombardia quale centro di formazione per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e defibrillazione (DAE) per operatore Laico;

VISTA:

- la nota prot. 27726 del 08.10.2024 con la quale AREU, a seguito di richieste informali da parte FMSI, ha manifestato il proprio interesse al rinnovo della convenzione in oggetto;
- la nota prot. 33207 del 25.11.2024 con la quale AREU, a seguito di accordi tra le parti, ha trasmesso il testo convenzionale debitamente sottoscritto;
- la nota prot. n. 33301 del 26.11.2024 con cui FMSI ha trasmesso il testo di convenzione debitamente controfirmato.

DATO ATTO, che con la sottoscrizione della predetta convenzione AREU si impegna a offrire le seguenti tipologie di corsi:

- 14-16 edizioni di Re-training per Istruttori BLS, ognuna della durata di 4 ore e con la partecipazione massima di 24 discenti, con un rapporto per l'addestramento pratico docente/discente non superiore di 1:6;
- 2-3 edizioni di Corso Base Istruttori BLS, della durata di 8 ore ciascuna, per un totale di 24 discenti per edizione;

TENUTO CONTO che, nel caso in cui gli eventi formativi vengano organizzati presso sedi diverse da quella di AREU, FMSI si impegna a rimborsare, oltre a quanto sopra indicato, anche tutte le spese sostenute a titolo di vitto, alloggio e viaggio da parte del personale docente individuato da AREU;

DATO ATTO che, i ricavi per lo svolgimento dell'attività formativa come sopra descritta sono quantificabili in:

- Re-training Corso Istruttori, a prescindere dall'effettivo numero dei discenti partecipanti al singolo corso, pari ad euro 2.000,00 + IVA;
- corso Istruttori Base, a prescindere dall'effettivo numero dei discenti partecipanti al singolo corso, pari ad euro 3.000,00 + IVA;

RITENUTO opportuno per AREU procedere al rinnovo dell'accordo di cui all'oggetto al fine di poter garantire una continuità nell'attività di informazione e formazione dei medici afferenti alla FMSI inerente alla rianimazione cardio-polmonare di base e defibrillazione precoce (PSSD/FMSI);

ACQUISITO il parere positivo del Direttore della S.C. Formazione di AREU in merito alla sottoscrizione di un nuovo accordo, al fine di formalizzare i contatti intercorsi;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto della sottoscrizione dell'accordo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), con sede legale in Roma, Viale Tiziano n. 70;
2. di dare atto che la convenzione in oggetto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo le pregresse attività poste in essere dalle parti nel mese di ottobre, e scadenza il giorno 31/12/2026, con esclusione del tacito rinnovo, ma con possibilità per le Parti, qualora, alla scadenza del termine convenuto, ritenessero utile procedere ad una proroga della convenzione, di procedere tramite scambio di idonea corrispondenza;
3. di prendere atto che per l'organizzazione dei predetti eventi formativi, FMSI riconosce ad AREU un importo economico complessivo per ogni sessione formativa, a prescindere dall'effettivo numero dei discenti partecipanti al singolo corso, pari a:
 - euro 2.000,00 + IVA, per il corso Re-training per Istruttori BLSD, 14-16 edizioni, ognuna della durata di 4 ore e con la partecipazione massima di 24 discenti, con un rapporto per l'addestramento pratico docente/discente non superiore di 1:6;
 - euro 3.000,00 + IVA, per il corso Base Istruttori BLSD, 2-3 edizioni, della durata di 8 ore ciascuna, per un totale di 24 discenti per edizione;
4. di prevedere che, l'ammontare complessivo dei proventi per gli anni 2024, 2025, 2026, sarà di € 5.000 + IVA, per un totale di € 6.100, introitati dall'Agenzia e contabilizzati nei rispettivi Bilanci d'esercizio al conto n. 30.10.31.20 (ricavi per formazione verso privati);
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
6. di individuare quale referente operativo del contratto, il Dott. Stefano Sironi, Direttore della S.C. Formazione;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**ACCORDO IN TEMA DI FORMAZIONE INERENTE ALLA RIANIMAZIONE CARDIO-
POLMONARE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (PSSD/FMSI)**

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede Legale in Viale Monza 223, 20126, Milano e sede Amministrativa in Via Alfredo Campanini n. 6, 20124, Milano, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito per brevità FMSI), con sede legale in Roma, Viale Tiziano, 70, C.F. 97015300581, in atto rappresentata dal Dott. Maurizio Casasco, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Presidente;

Congiuntamente definite Parti.

RICHIAMATE

- La legge n. 120 del 03.04.2001, Art. 1: "È consentito l'uso del defibrillatore semi-automatico in sede extra-ospedaliera anche al personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare";
- l'accordo Stato-Regioni 27.02.2003, Art. 2, comma b1: "(...) L'operatore che somministra lo shock con il defibrillatore semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato dall'apparecchio, ma dell'esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente";

- la legge n. 69 del 15.03.2004, Art. 1, comma 1 che sostituisce il precedente comma 1 della Legge 120 del 03.04.2001: "È consentito l'uso del defibrillatore semi-automatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare";
- il Decreto Ministero della Salute del 18.03.2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 191/2009";
- il Decreto Legge n. 158 del 13.09.2012, convertito con L. n. 189 del 08.11.2012, Art. 7, comma 11: "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";
- la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009, art. 16 e s.m.i. e le DGR di attivazione di AREU n. 2701/2019 e n. 4078/2020, le quali attribuiscono a quest'ultima tra le altre, le seguenti attività:
 - promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza e urgenza sanitaria sviluppando la rete dell'assistenza extraospedaliera e l'integrazione con i sistemi intraospedalieri, fornendo così un valore aggiunto

all'organizzazione delle reti di patologia;

- o contribuire alla definizione di protocolli di vigilanza e controllo delle prestazioni erogate nel sistema di emergenza e urgenza;

o programmare l'attività di formazione e aggiornamento del personale che opera nel soccorso sanitario di urgenza emergenza extraospedaliero;

o promuovere un'attività di comunicazione indirizzata ad operatori/utenti/media e collaborazione con gli Uffici scolastici provinciali per attività di formazione/divulgazione sui temi dell'emergenza urgenza;

PREMESSO

- che Regione Lombardia riconosce all'AREU, nell'ambito della defibrillazione
semi-automatica, un preciso ruolo e una specifica funzione in tale materia;

- che con DGR n. IX/1964 del 06.07.2011 viene stabilito che AREU nell'ambito della diffusione dei defibrillatori semiautomatici sul territorio regionale, in attuazione della normativa vigente e nell'ambito dei finanziamenti messi a disposizione dalla normativa regionale, provvede a predisporre il Piano relativo alla diffusione e all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni, individuando luoghi, eventi, strutture e mezzi di trasporto dove necessario garantire la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), nonché le modalità di formazione degli operatori;

- che con DGR n. IX/2869 del 29.12.2011 “Realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE): approvazione progetto “A prova di cuore. Diffusione delle tecniche di rianimazione cardio-polmonare e dei defibrillatori nei luoghi pubblici in

Regione Lombardia" (DM 18 marzo 2011)" è stato approvato il progetto esecutivo "A prova di cuore. Diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dei defibrillatori nei luoghi pubblici in Regione Lombardia" predisposto e presentato da AREU, alla quale è stato assegnato, entro la misura dei costi rendicontati per voci di spesa, il relativo finanziamento ministeriale per la realizzazione del progetto in Regione Lombardia;

- che con DGR n. IX/4717 del 23.01.2013 è stato approvato l'aggiornamento alla Linee Guida regionali sull'utilizzo dei defibrillatori semi-automatici esterni (DAE) e sull'attivazione dei progetti di defibrillazione semi-automatica sul territorio (PAD) sul territorio di Regione Lombardia e che lo stesso documento fornisce le indicazioni organizzative, operative e didattiche per l'utilizzo dei DAE, sia nel contesto della rete dell'emergenza urgenza sanitario regionale sia nel mondo laico con la diffusione di DAE e di progetti PAD;

- che la FMSI, riconosciuta ai fini sportivi dal CONI, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI stesso. È un'Associazione a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto privato, ex D.lgs. n. 242/1999, e senza finalità di lucro e sindacali;

- che la FMSI è ente nazionale facente capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) il cui scopo statutario è quello di garantire la tutela della salute e l'educazione alla salute di tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportiva a livello agonistico e no;

- che la FMSI è riconosciuta e iscritta alla Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM) e accreditata dal Ministero della Salute, quale

società scientifica di Medicina dello Sport, oltre ad essere federazione del
CONI dal 1929.

- che la FMSI è Società Scientifica Nazionale, già accreditata dal Ministero della Salute nel rispetto delle norme di legge regolanti l'Educazione Continua in Medicina (Provider E.C.M. ID 1592), che provvede alla formazione continua dei medici specialisti in medicina dello sport e degli operatori sanitari e tecnici;
- che la FMSI è ispirata al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e in conformità alle deliberazioni del CONI;
- che la FMSI è costituita dalle associazioni dei medici che operano anche in collaborazione con figure professionali tecniche e sanitarie, nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e nell'ambito di attività fisica, sportiva e riabilitativa;
- che la FMSI è l'unico ente nazionale riconosciuto quale componente della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, riconosciuta dal CIO, e dalla Federazione Europea di Medicina dello Sport;
- che la FMSI è ente di ricerca ed è soggetto istituzionalmente deputato in ambito sportivo ad assicurare la razionalizzazione e l'omogeneità delle metodologie di intervento sanitario e para-sanitario in ambito sportivo professionale e dilettantistico. Detti obiettivi sono perseguiti mediante specifica attività di formazione e di aggiornamento professionale, tanto che la stessa rappresenta un punto di riferimento della Medicina dello Sport in Italia e nel mondo;

- che la FMSI ha lo scopo di assicurare all'atleta e al praticante l'attività motoria le migliori condizioni per svolgere l'attività fisica e sportiva con beneficio e senza danno per la salute, a livello agonistico e non agonistico;
- che la FMSI può compiere ogni attività accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali anche attraverso soggetti giuridici dalla stessa costituiti o partecipati;
- che la FMSI nell'ambito della propria autonomia tecnica, organizzativa e di gestione intende promuovere a favore dei propri medici un percorso formativo inerente alla rianimazione cardio-polmonare (RCP) di base e la defibrillazione precoce;
- che la FMSI a tal fine:
 - a) assicura l'assistenza medica e sanitaria indispensabile all'organizzazione sportiva, agli atleti ed ai soggetti praticanti l'attività fisica;
 - b) provvede alla divulgazione delle conoscenze medico-sportive nel mondo dello sport;
 - c) promuove ed incentiva studi e ricerche scientifiche nel campo della medicina dello sport e delle scienze applicate all'esercizio fisico ed agli sport anche in relazione alle condizioni igienico-ambientali, nel campo delle tecniche antidoping ed ogni altro campo attinente alla promozione della salute attraverso lo sport agonistico, non agonistico e l'attività fisica per tutti, con particolare riguardo a persone con disabilità;
 - d) favorisce l'armonizzazione dei comportamenti professionali ed etici, da parte dei medici, attraverso l'informazione e la formazione scientifica-

culturale continua e l'aggiornamento e la diffusione di linee guida nell'ambito di tutta l'organizzazione sportiva nazionale;

e) provvede alla formazione continua dei Medici specialisti in Medicina dello Sport, anche in qualità di "provider", nel rispetto delle norme di legge che regolano l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), e degli operatori sanitari e tecnici operanti nell'ambito dello sport, della riabilitazione, della prevenzione e della prescrizione medica dell'attività fisica, favorendo l'acquisizione di crediti formativi, predisponendo appositi strumenti per la verifica della qualità sulle attività svolte;

f) opera anche in collegamento e collaborazione con le organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali operanti nel campo della Medicina dello Sport, nonché con Enti o istituzioni pubbliche o private operanti nel settore della salute;

g) elabora linee guida nel campo della Medicina dello Sport anche in collaborazione con Società scientifiche nazionali ed internazionali e con ogni altro soggetto avente titolo;

h) sviluppa forme di collaborazione con professionalità tecniche e sanitarie in grado di supportare i medici della FMSI nell'ambito della Medicina dello Sport e dell'attività fisico-sportivo-motoria e della riabilitazione;

- che la FMSI può, ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto Federale, individuare strutture pubbliche e private dotate della necessaria qualificazione professionale e tecnologica e con esse stipulare apposite convenzioni;
- che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano esercita l'attività di tutela della

salute in ambito sportivo e la formazione nel settore medico sportivo

attraverso la Federazione Medico Sportiva Nazionale (FMSI);

- che il ruolo istituzionale di FMSI nella materia considerata è certificato

anche dal Decreto Ministero salute del 24 aprile 2014 (GU n.169 del 20-7-

2013), che all'art. 5, comma 7, tra l'altro dispone che "Il Coni, nell'ambito

della propria autonomia, adotta protocolli di pronto soccorso sportivo

defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana”;

- che AREU con proprio provvedimento deliberativo n. 2015/253 ha

riconosciuto la FMSI in Regione Lombardia quale centro di formazione per

rianimazione cardiopolmonare(RCP) e defibrillazione (DAE) per operatore

Laico; che vista la valenza nazionale della Federazione e quanto disposto

dall'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dello

scorso 30.07.2015 (Repertorio Atti n. 127/CSR), recante “Indirizzi per il

riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione

finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del DAE ai sensi del DM 18

marzo 2011", che al comma 2 dell'art. 2 dell'Allegato A del richiamato

Accordo prevede che "Il riconoscimento e/o accreditamento da parte di

una Regione o Provincia Autonoma dà diritto al soggetto/ente di

formazione ad essere inserito, su richiesta, nell'elenco degli enti riconosciuti

e/o accreditati delle altre Regioni e PA, nel rispetto delle indicazioni del

presente documento”;

- che AREU e FMSI hanno sottoscritto in data 11.04.2013, apposita

convenzione, avente ad oggetto "ACCORDO IN TEMA DI INFORMAZIONE E

FORMAZIONE INERENTE ALLA RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE DI BASE

E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (PSSD/FMSI), successivamente rinnovato negli

anni sino al 31.12.2022.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

Il presente accordo viene sottoscritto per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) permettere alla FMSI di avvalersi di AREU al fine di effettuare l'aggiornamento dei propri medici formatori in ambito RCP e per l'utilizzo del DAE, per integrarsi nel proprio protocollo PSSD (Pronto Soccorso Sportivo con Defibrillatore), approvato dal CONI e conforme con quello AREU.

Quest'ultima riconosce alla FMSI la titolarità delle linee-guida di "Primo Soccorso Sportivo (PSS)®" e "Primo Soccorso Sportivo Defibrillato (PSS-D)®", nonché l'esclusività di applicazione delle stesse in ambito sportivo, in virtù del citato Decreto ministeriale del 24/04/2013 e del protocollo d'intesa sottoscritto dalla FMSI e dal CONI in data 13/05/2015.

A tal proposito si prevede la definizione, l'organizzazione e l'erogazione, da parte di AREU, di un percorso formativo DAE standard in favore della FMSI, che verrà con la stessa preventivamente condiviso, per effettuare la formazione e l'aggiornamento di circa 400 medici dello sport, di tutto il territorio nazionale, individuati direttamente dalla FMSI, così da permettere agli stessi di allinearsi, con il medesimo standard, quali istruttori DAE e permettere agli stessi successivamente di formare altri soggetti laici nell'ambito di eventi organizzati da FMSI.

FMSI si impegna a far effettuare a tutti i propri medici formatori gli eventuali

ulteriori aggiornamenti secondo la normativa vigente e le indicazioni di

AREU, con modalità e tempistiche che verranno di volta in volta

concordate;

Inoltre, la FMSI si impegna, in accordo con AREU, di favorire la

partecipazione dei professionisti formati all'attività di docenza, al fine di

mantenere adeguate performance e lo standard minimo di qualità

richiesto.

b) porre in essere una collaborazione tra le Parti volta all'organizzazione di

momenti informativi di sensibilizzazione e di formazione rivolti al mondo

sportivo lombardo.

Art. 3 Modalità operative

Per quanto disposto dall'art. 2, lett. a) del presente accordo, AREU si impegna

a organizzare ed erogare corsi di formazione standard per la diffusione di una

cultura uniforme tra i medici della FMSI, i cui contenuti mirano principalmente

all'insegnamento:

- delle pratiche necessarie per l'approfondimento della RCP e defibrillazione (DAE) da integrarsi nel corso della FMSI "Pronto Soccorso Sportivo" (PSSD);

- di una specifica metodologia didattica per permettere di effettuare la successiva fase di istruzione DAE a personale c.d. non istituzionale ("laico").

A tal fine si prevede l'organizzazione dei seguenti eventi formativi:

- 14-16 edizioni di Re training per Istruttori BLSD, ognuna della durata di 4 ore e con la partecipazione massima di 24 discenti, con un rapporto per l'addestramento pratico docente/discente non superiore di 1:6;

- 2-3 edizioni di Corso Base Istruttori BLSD, della durata di 8 ore ciascuna, per un totale di 24 discenti per edizione;

Qualora FMSI esprimesse la necessità e il fabbisogno di ulteriori edizioni dei due percorsi sopra menzionati, in accordo tra le parti, AREU si rende disponibile allo svolgimento delle stesse alle medesime condizioni economico-organizzative descritte nei successivi articoli dell'accordo.

AREU si impegna, con propri formatori esperti, nell'ambito dello stesso evento formativo, a fornire e promuovere elementi di metodologia didattica per la formazione teorico-pratica, rivolta a personale laico non sanitario.

Il contenuto del programma standard dei corsi di formazione e le date delle singole sessioni verranno concordate direttamente tra la Struttura Formazione di AREU e la FMSI.

Al termine di ogni evento formativo, ai discenti che hanno positivamente superato il Corso, verrà rilasciato un certificato di qualificazione, firmato congiuntamente da AREU e dalla FMSI, che abilita all'insegnamento all'uso del DAE, solo nell'ambito dei Corsi effettuati dalla FMSI, su tutto il territorio nazionale.

AREU si impegna, nel caso pervenissero richieste di apertura di Centri di Formazione BLS-D per Operatori Laici in Regione Lombardia con Certificazione AREU-FMSI al di fuori della stessa FMSI, di chiedere specifica autorizzazione alla Segreteria FMSI.

FMSI ed AREU concordano che relativamente ai corsi Istruttori i rispettivi loghi possano essere utilizzati per tutte le comuni necessità strettamente connesse agli eventi informativo/formativi, oggetto del presente accordo (materiale informativo, didattico e certificati di partecipazione/qualificazione).

Nel caso di utilizzo del logo per finalità diverse da quelle sopra descritte, le Parti devono sempre acquisire il necessario nulla osta preventivo da parte del

titolare dello stesso.

Per lo svolgimento dei predetti corsi rivolti ai medici della FMSI, è a carico della stessa FMSI l'eventuale onere di reperire, con le modalità contrattuali che riterrà idonee e i relativi oneri economici, idonei locali per l'espletamento di tutti gli eventi formativi.

Per quanto disposto dall'art. 2, lett. b) del presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di quanto sopra indicato, nel rispetto dei ruoli, delle competenze reciproche e delle normative vigenti e accordandosi di volta in volta sulle modalità di attuazione specifiche, delle differenti proposte e iniziative e sul reperimento delle risorse necessarie.

Art. 4 Responsabili della collaborazione

L'AREU indica quale proprio responsabile il Dott. Stefano Sironi, Direttore della S.C. Formazione, che si assume la responsabilità scientifica del percorso formativo.

Il Responsabile organizzativo e referente per la gestione del Corso in parola, per conto di FMSI, è il Prof. Gianfranco Beltrami.

Art. 5 Materiale didattico per l'aggiornamento/riallineamento

La FMSI si impegna a reperire direttamente e a proprie spese tutto il materiale didattico necessario (manichini, maschere, face-schild, defibrillatori trainer, tutti i relativi materiali di consumo e quant'altro necessario) da utilizzarsi per l'espletamento di tutti i corsi. Predetto materiale al termine del percorso formativo rientrerà nella piena disponibilità della FMSI.

FMSI manleva sin da ora AREU da qualsivoglia responsabilità nel caso di danneggiamenti e/o ammanchi del predetto materiale.

Art. 6 Personale docente

AREU si impegna a reclutare docenti qualificati, appartenenti al proprio sistema formativo, e a fornire il necessario materiale informativo di supporto per l'espletamento dei corsi (in formato cartaceo e/o digitale). FMSI, in accordo con AREU, può reclutare direttamente docenti qualificati a cui affidare la realizzazione dei percorsi formativi in parola.

Art. 7 Condizioni economiche

Per l'organizzazione dei predetti eventi formativi (FMSI riconosce ad AREU un importo economico complessivo per ogni edizione di

- Re training Corso Istruttori, a prescindere dall'effettivo numero dei discenti partecipanti al singolo corso, pari a euro 2.000,00= + IVA;
- Corso Istruttori Base, a prescindere dall'effettivo numero dei discenti partecipanti al singolo corso, pari a euro 3.000,00= + IVA;

I compensi dovuti verranno corrisposti da FMSI ad AREU dietro emissione di regolare fattura relativa alle prestazioni svolte, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa, con rimessa diretta.

Nel caso in cui gli eventi formativi vengano organizzati presso sedi diverse da quella di AREU, FMSI si impegna a rimborsare, oltre a quanto sopra indicato, anche tutte le spese sostenute a titolo di vitto, alloggio e viaggio da parte del personale docente individuato da AREU.

Le Parti si impegnano ad adempiere reciprocamente al dettame della L. n. 136/2010 inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari e a tutti gli adempimenti prescritti in tema di pagamenti alla Pubblica Amministrazione.

Art. 8 Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le Parti

contraenti.

Art. 9 Durata

Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo le pregresse attività poste in essere dalle parti nel mese di ottobre, e scadenza il giorno 31/12/2026, con esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del termine convenuto le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza.

Eventuali modifiche che non incidono sugli aspetti sostanziali della presente convenzione devono essere pattuite e formalizzate per iscritto.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC pubblicato sulla homepage dei rispettivi portali web ufficiali.

Nel caso in cui venga esercitato il diritto di recesso anticipato, la FMSI dovrà riconoscere ad AREU gli oneri economici inerenti alle sessioni formative già realizzate.

Art. 10 Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, se dovuti, anche ai fini dell'imposta di bollo da applicare sugli originali del presente accordo, sono a completo carico della FMSI.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 11 Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via

stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, si individua espressamente quale foro competente quello di Milano.

Art. 12 Modifiche

Qualsiasi modifica o integrazione del presente protocollo dovrà avvenire per iscritto.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito della formalizzazione del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (General data Protection Regulation, "GDPR"),

Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali pubblicata rispettivamente sui seguenti siti: per FMSI <https://www.fmsi.it/calendario-corsi/> e per AREU <https://www.areu.lombardia.it/en-GB/web/home/informative>

Art. 14 PIAO e codice di comportamento

si impegnano al reciproco rispetto dei documenti, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione digitale.

[illegible]

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza rappresentata dal Direttore Generale

Dott. Massimo Lombardo

Federazione Medico Sportiva Italiana rappresentata dal Presidente

Dott. Maurizio Casasco

Le Parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza rappresentata dal Direttore Generale

Dott. Massimo Lombardo

Federazione Medico Sportiva Italiana rappresentata dal Presidente

Dott. Maurizio Casasco